



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ATTO AGGIUNTIVO

AL CONTRATTO N. DI RACC. 47818 DI DATA 19 NOVEMBRE 2024 INERENTE LA PROROGA DELL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PREVISTI DAGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE SETTORIALE, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMI 1 E 2 DELLA L.P. 7 AGOSTO 2006, N. 5 E DELL’ART. 30 DEL D.P.P. 1 OTTOBRE 2008, N. 42 - 149/LEG.

Tra le Parti:

(1) **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**, con sede in Trento, C.A.P. 38122, piazza Dante n. 15, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00337460224, rappresentata da:

- dott.ssa CRISTINA IORIATTI, nata a Ravenna il 14/03/1964, la quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, in forza di quanto disposto dal d.p.g.p. 26 marzo 1998, n. 6-78 Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;

(2) Ente **“POLO GIUSEPPE VERONESI”** con sede in Rovereto (TN), Piazzale Orsi, n. 1 , codice fiscale n. 85003290229 e partita I.V.A. n. 00476230222, rappresentata da:

- dott. MIRTO BENONI, nato a Rovereto (TN) il 21/03/1961, che interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Presidente della predetta Associazione;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1266 di data 12.08.2024 e con determinazione del Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema della Provincia Autonoma di Trento n. 10502 di data 30.09.2024 è stato approvato lo schema di contratto di servizio per l’affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dagli strumenti di programmazione settoriale, ai sensi dell’art. 36 commi 1 e 2 della l.p. 7.08.2006, n. 5 e dell’art. 30 del d.p.p. 1.10.2008, n. 42- 149/leg.;

- è stato stipulato con l’Ente Polo Giuseppe Veronesi, il contratto n. di racc. 47818 di data 19 novembre 2024;

- l’articolo 10 comma 4 del contratto di servizio n. racc. 47818 di data 19.11.2024, stabilisce che *“Per l’esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto all’istituzione formativa paritaria viene riconosciuto un importo massimo complessivo, esente IVA, di Euro 12.610.949,73 per il biennio 2024/2026 e di Euro 12.610.949,73 per l’eventuale proroga prevista all’art. 3 del presente Contratto. Potranno essere riconosciuti, con atto aggiuntivo da sottoscrivere tra le Parti, ulteriori finanziamenti per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto all’importo massimo sopra previsto”*;

- il contratto ha durata biennale 2024-2026 (01.09.2024 – 31.08.2026) ed è quindi in scadenza al 31.08.2026;

- il comma 5 dell’art. 3 del contratto di servizio sottoscritto, prevede che, alla scadenza del contratto, fissata al 31.08.2026, la Provincia può avvalersi dell’opzione di proroga del contratto per

lo stesso periodo e alle medesime condizioni;

- con determinazione n. 5018 di data 14.05.2026 del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema è stato approvato il presente atto aggiuntivo, che da una parte, in conformità di quanto previsto dall'art. 3 del contratto sopracitato ne prevede la proroga fino al 31.08.2028, dall'altra ne integra l'importo per € 596.220,43, conseguentemente all'incremento della spesa, disposta con deliberazione della Giunta provinciale n. 653 di data 08.05.2026 di approvazione del *“Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028”* che è parte integrante del presente atto aggiuntivo, ancorché non materialmente allegato, per cui all'Ente affidatario si riconosce, un importo massimo complessivo esente IVA di Euro 13.207.170,16 per il biennio 2026-2028;

- vista la comunicazione dell'Ente di data 13 maggio 2026, assunta al protocollo della PAT n. 402915 di data 13 maggio 2026, che dichiara che, in base alle disposizioni statutarie del Polo Giuseppe Veronesi e in conformità alle deleghe conferite al Presidente dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 26.04.2024, lo stesso è autorizzato alla sottoscrizione della proroga di contratto di servizio per il biennio 2026-2028;

- vista l'informazione antimafia prot. n. PR_TNUTG_Ingresso_0027229_20260401, rilasciata in data 18.06.2026 dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), ai sensi dell'articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e comprovante l'insussistenza, nei confronti del “Polo Giuseppe Veronesi”, nonché degli altri soggetti sottoposti a verifica ai sensi di legge, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, nonché di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Società, ai sensi dell'art. 84 del medesimo decreto legislativo;

- richiamato il punto 4) della determinazione n. 5018 di data 14.05.2026 del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema ove si dispone che, per l'atto aggiuntivo, concernente la proroga per il biennio 2026-2028, non sono necessarie integrazioni/modifiche all'Allegato A e B, parti integranti del contratto di servizio per il biennio 2024-2026, denominati rispettivamente “Elenco Immobili” e “Contratto di nomina a responsabile del trattamento e conferimento delle relative istruzioni”;

- le parti concordano che sono parti integranti e sostanziali del presente atto aggiuntivo, ancorché non materialmente allegati, il *“Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028”*, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 653 di data 08.05.2026 e il *“Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall'a.f. 2025/2026”*, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 654 di data 08.05.2026, e che entrambi potranno essere oggetto di aggiornamento da parte della Giunta provinciale nel corso della validità del presente atto;

si stipula il seguente

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO N. DI RACC. 47818 di data 19 novembre 2024

ART. 1 (Oggetto dell'atto aggiuntivo)

1. La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata anche “Amministrazione” o “Provincia”, come sopra rappresentata, e l'Ente Polo Giuseppe Veronesi, di seguito denominato anche “Ente affidatario”, concordano di modificare il contratto n. di racc. 47818 di data 19 novembre 2024 secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.

ART. 2

(Proroga del contratto n. di racc. 47818 di data 19 novembre 2024)

1. Le Parti, in conformità dell'art. 3 (tre) del contratto in oggetto, concordano di prorogare il contratto in parola con decorrenza 01.09.2026 (uno settembre duemilaventisei) e scadenza il giorno 31.08.2028 (trentuno agosto duemilaventotto).

ART. 3

(Prestazione finanziaria integrativa)

1. Le Parti stabiliscono che è riconosciuto, per il biennio 2026-2028 un importo massimo complessivo, esente IVA, di Euro 13.207.170,16, tenuto conto che potranno inoltre essere riconosciuti, con atto aggiuntivo da sottoscrivere tra le Parti, ulteriori finanziamenti per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a tale importo massimo.

2. L'importo massimo di Euro 13.207.170,16 per il biennio 2026-2028 potrà comprendere anche eventuali spese, inerenti al personale, compreso i costi per le liquidazione del TFR, riferite all'anno formativo 2025/2026, la cui obbligazione giuridica si perfeziona successivamente al 31.08.2026.

ART. 4

(Disposizioni anticorruzione)

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. L'Ente affidatario, con la sottoscrizione del presente atto aggiuntivo, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

3. L'Ente affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto aggiuntivo, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1514 di data 27 settembre 2024, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

4. L'Ente affidatario dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'Ente affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

6. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

7. L'Ente affidatario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

8. L'Ente affidatario dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso copia del documento recante la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016 approvata dalla Provincia e di averne preso completa e piena conoscenza.

ART. 5 (Obblighi in materia di legalità)

1. L'Ente affidatario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016 approvata dalla Provincia e resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link: https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html.
2. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.
3. L'Ente affidatario inserisce nei contratti di delega di quote di attività e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Il delegato/subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016 approvata dalla Provincia e resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link: https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html.
4. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.
5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Ente affidatario si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
6. L'Ente affidatario inserisce nei contratti di delega di quote di attività e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il delegato/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Provincia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".
7. L'Ente affidatario si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'affidamento/aggiudicazione della prestazione.

ART. 6 (Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE – REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), si precisa che, se necessario, con separato atto l'Ente affidatario deve, ove ne sussistano i presupposti, ricevere aggiornamento rispetto all'incarico di Responsabile del trattamento.

ART. 7 (Rinvio alle norme applicabili)

1. La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO e l'Ente Polo Giuseppe Veronesi, quali Parti contraenti, confermano tutte le altre clausole contenute nel contratto n. di racc. 47818 di data 19 novembre 2024, in quanto compatibili con le condizioni stabilite nel presente atto aggiuntivo.

ART. 8
(Condizione risolutiva)

1. Il presente atto aggiuntivo è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, essendo tutt'oggi inevasa la richiesta di informazione inviata ai sensi dell'art. 91 del citato D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
2. La Provincia Autonoma di Trento, conformemente a quanto stabilito dal predetto art. 92, comma 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, risolverà il presente atto aggiuntivo in caso di comunicazione di una delle cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all'art. 67 della stessa legge, ovvero di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, comma 4.

ART. 9
(Oneri fiscali)

1. Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto aggiuntivo è esente da ogni tipo di imposta o tassa ai sensi dell'art. 5 legge 21 dicembre 1978, n. 845 e s.m.i. (Legge quadro in materia di Formazione Professionale).

Letto, accettato e sottoscritto.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema
il Dirigente
dott.ssa Cristina Ioriatti

POLO GIUSEPPE VERONESI
il Legale Rappresentante
- dott. Mirto Benoni -

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82.*